



COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile

PROVINCIA DI CHIETI

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

SEDUTA dell'11 maggio 2011 n. 55

OGGETTO: Referendum Popolari del 12-06-2011. Propaganda elettorale diretta e indiretta. Determinazione degli spazi.

L'anno **duemilaundici** il giorno **undici** del mese di **maggio** alle ore **12.20** nella sede comunale in via Cavour, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Sindaco, Ing. Nicola FRATINO..

Sono presenti gli Assessori:

- | | |
|----------------|-------------|
| 1. Sig. CARLO | BOROMEO |
| 2. Sig. LEO | CASTIGLIONE |
| 3. Sig. LUCIO | CIERI |
| 4. Sig. MARIO | PAOLUCCI |
| 5. Sig. VALTER | POLIDORO |

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario Generale Dott. Angelo RADOCCIA.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificato dall'art. 2, legge 24 aprile 1975, n. 130, che fa obbligo di stabilire in ogni centro abitato, con popolazione residente superiore ai 150 abitanti, speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di cui al primo e secondo comma dell'art. 1 della legge stessa, avendo cura di sceglierli nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l'abitato;

Rilevato che occorre, sempre in forza dell'art. 2 di detta legge n. 212/1956, delimitare gli spazi per l'affissione di stampati, giornali murali od altri e manifesti inerenti direttamente o indirettamente alla campagna elettorale, o comunque diretti a determinare la scelta elettorale da parte di chiunque partecipi alla competizione al di fuori dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e dei gruppi dei promotori;

Ritenuto che il numero degli spazi deve stabilirsi per ciascun centro abitato in base alla relativa popolazione residente, secondo la tabella di cui all'art. 2, secondo comma, della legge sopraccennata;

Che qualora non riuscisse possibile destinare un unico spazio per comprendervi il riquadro o il tabellone nelle misure prescritte, il medesimo potrà essere suddiviso in due o più spazi il più possibile vicini e che l'insieme degli spazi così delimitati costituisce una unità agli effetti del calcolo del numero minimo o massimo degli spazi prescritti per ogni centro abitato dall'art. 2, secondo comma, della legge n. 212 (§ 7 circ. min. n. 1043/V, dell'8 aprile 1980);

Dato atto che gli spazi prescelti corrispondono alle località più frequentate e risultano suddivisi in equa proporzione per tutto l'abitato;

Visto l'art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352;

Viste le disposizioni ministeriali impartite dalla Prefettura di Chieti con circolari nri.: 15427 del 21-04-2011 e 15810 del 27-04-2011 ;

Con i poteri di cui all'art. 2 di detta legge n. 212/1956;

Visto il parere favorevole reso dal Dirigente il 4° Settore Servizi Demografici ecc., espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, come risulta dall'allegata scheda che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

A voti unanimi

DELIBERA

- 1) di stabilire, in esecuzione della legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni, nei centri abitati indicati nell'allegato prospetto gli spazi a fianco di ognuno segnati, per l'affissione esclusiva degli stampati, dei giornali murali od altro e dei manifesti di cui al primo ed al secondo comma dell'art. 1 di detta legge, da parte di coloro che partecipano direttamente e non alla competizione elettorale;

2) di delimitare gli spazi destinati esclusivamente alla propaganda indiretta di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge nella misura prescritta dall'articolo citato, in rapporto alla popolazione residente del Comune che è di n. 23.911 abitanti e cioè: metri 2 (due) di altezza per metri ⁽²⁾ 6 (sei) di base;

⁽²⁾ m.2 x 4 nei Comuni sino a 10.000 abitanti
m.2 x 6 nei Comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti

La Giunta comunale, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **A. RADOCCIA**

IL PRESIDENTE
F.to **N. FRATINO**

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to **C. BOROMEO**

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ortona – www.comune.ortona.chieti.it – e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.

Ortona, 19 maggio 2011

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **A. RADOCCIA**

La suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ortona, 19 maggio 2011

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **A. RADOCCIA**

